



N. 5/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott.ssa Tania Vettore

Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da [REDACTED] con l'ausilio dell'OCC avv. Chiara

Plazzotta, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in

[REDACTED]
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV cci;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in

quanto il [REDACTED] versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto

alle procedure concorsuali maggiori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della

attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso percepisce un compenso mensile pari ad € 2.997,00, quale operaio con contratto a tempo indeterminato;

osservato che, rispetto alle spese elencate alle pagine 20 e 21 della relazione particolareggiata dell'OCC, devono essere escluse le voci 'spese (mobili, elettrodomestici, servizi per la casa) € 300,00', 'spese veterinarie animale domestico € 150,00' e 'altri beni e servizi, spese aiuto sostentamento figlia e nipote € 300,00', in quanto non documentate;

rilevato, inoltre, che le prime due spese sopra indicate appaiono non giustificate in quanto non rispondenti a un criterio di normalità avuto riguardo agli esborsi mensili di una famiglia composta da un solo soggetto;

considerato, con riferimento alla terza voce di spesa, che non sono stati forniti elementi, atti a far ritenere che la figlia del ██████████ maggiorenne, indipendente (vive da sola) e madre di un figlio, non sia in grado di reperire una occupazione e abbisogni di aiuti da parte del padre;

ritenuto che, quindi, sia equo escludere, dal perimetro dell'attivo, il reddito del sig. ██████████ nella misura di € 1.900,00 mensili, importo tra l'altro maggiore rispetto alla spesa media mensile rilevata dall'ISTAT per una famiglia composta da un solo membro che viva al Nord;

osservato che sarà cura del nominando Liquidatore valutare la opportunità e convenienza di apprendere o meno taluni beni all'attivo e sottoporre eventuale istanza al GD;

rilevato, *ad abundantiam* e in vista della formazione dello stato passivo, che le cessioni del quinto operate in favore dell'istante non sono opponibili alla procedura, essendosi aperto il concorso tra i creditori;

visto l'art. 270 cci;

preso atto della indisponibilità dell'OCC a ricoprire l'incarico di Liquidatore;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, l'avv. Marianna Mattei;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione, mandando al Liquidatore di valutare l'eventuale abbandono di taluni cespiti sulla base di una valutazione di convenienza della procedura alla loro liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari e al PRA;

dichiara la esclusione del reddito di [REDACTED] dalla procedura di liquidazione controllata sino alla concorrenza di € 1.900,00.

Si comunichi anche all'avv. Mattei.

Venezia, 27.1.2023

Il Presidente relatore